



Prot. N. 83517/ 2008

## **Determinazione n. 4228 del 23/12/2008**

**OGGETTO: COMUNE DI MONTELABBATE - ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/06 S.M.I., RELATIVAMENTE A PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DELLO STESSO DECRETO, PER IMPIANTO DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (LEGNO E SEGATURA), LA CUI REALIZZAZIONE PREVEDE UNA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE IN ZONA CASE MONTALE, LOC, RIPE - DITTA SAMPOGNA LEONARDO & C. S.N.C.- PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA**

**AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06;

**Vista** la L.r. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

**Vista** la L.r. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale la Regione Marche ha approvato le “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

## **Determinazione n. 4228 del 23/12/2008**

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Montelabbate, quale autorità procedente, ed acquisita da questa Amministrazione Provinciale con prot. n. 42812 del 17/06/08, per la procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., relativamente al procedimento di autorizzazione, di cui all'art.208 dello stesso decreto, per un impianto di recupero e trattamento rifiuti speciali non pericolosi (legno e segatura), la cui realizzazione prevede una variante al PRG vigente, in zona Case Montale, Loc. Ripe;

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come integrata dalla scrivente autorità competente;

**Visto** il "Rapporto Preliminare" redatto dalla ditta proponente – ditta Sampogna Leonardo & C. s.n.c. - per la verifica di assoggettabilità, in base all'art. 12 del D.lgs. 152/06 s.m.i., acquisito con prot. n. 65837 del 07/10/08;

**Preso atto** che non ha espresso parere il seguente SCA:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
- Corpo Forestale dello Stato;
- ARPAM.

**Visto** e condiviso il parere rif. prot. 42812/08 del 16/12/08 a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Primavera, e del Funzionario responsabile dell'istruttoria, Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

### **“1. PREMESSA**

In base alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica risulta che anche le modifiche ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 s.m.i., debbano essere sottoposte alle procedure di VAS.

L'art.6, comma 1, del D.Lgs 152/06 s.m.i. stabilisce innanzitutto che *“la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”*. Nella definizione di piani e programmi, come risulta all'art.5, comma 1, lett.e) del medesimo Decreto, sono comprese anche le loro modifiche.

Il caso specifico in oggetto, pertanto, è riconducibile agli adempimenti di VAS, non per la tipologia di progetto ma per la variante che la localizzazione del medesimo impianto comporta allo strumento urbanistico vigente.

La non ascrivibilità della variante urbanistica in discorso ai piani e programmi definiti al comma 2 dell'art.6 del D.Lgs 152/06 s.m.i., in quanto non riguarda un progetto soggetto a VIA, né un intervento per il quale è necessaria una valutazione di incidenza, fa ricadere la stessa nell'ambito del comma 3-bis dell'art.6 che si cita integralmente *“l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi,*

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

*diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente".*

Il caso in esame, inoltre, non rientra fra i casi esclusi dalla VAS, di cui al paragrafo 1.3, punto 8, delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, approvate con D.G.R.M. n.1400 del 20/10/2008.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la variante in esame è soggetta a verifica di assoggettabilità, in base all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 s.m.i..

In base all'art 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per gli strumenti urbanistici generali comunali, nonché per le loro modifiche, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 Urbanistica-Pianificazione Territoriale-Via-Vas.

Con nota prot. n. 6916 del 10/06/08, recante timbro di posta in arrivo del 13/06/08 e acquisita agli atti con prot. n. 42812 del 17/06/08, il Comune di Montelabbate (in qualità di autorità precedente) ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) la richiesta di espletare gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 12 del decreto 152/06 s.m.i. relativamente ad un procedimento di autorizzazione unica per un impianto di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (legno e segatura), ai sensi dell'art.208 dello stesso Decreto, la cui realizzazione prevede una variante al PRG vigente comunale.

Contestualmente a tale richiesta il Comune di Montelabbate, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i., ha trasmesso il rapporto preliminare, redatto dalla Ditta proponente Sampogna Leonardo e C. s.n.c., e ha proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare per l'acquisizione del parere sulla verifica di assoggettabilità.

Il rapporto preliminare trasmesso comprende anche i seguenti allegati:

- 1) Tav. A1 – estratto catastale PRG – cartografia scala 1:10.000 – rilievo plano-altimetrico – profili;
- 2) Tav. A2 – planimetria generale – profilo di progetto – piante sezioni e prospetti – box uffici e servizi igienici;
- 3) Tav. A3 – schema fognature – particolare pozzetti;
- 4) Relazione revisionale di impatto acustico;
- 5) Indagine geologica e tecnica.

Con nota prot. 48817 del 11/07/2008, l'Amministrazione scrivente ha comunicato l'integrazione dell'elenco proposto di SCA ed ha richiesto ulteriori copie del rapporto preliminare necessarie all'espletamento della procedura di verifica.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, ha individuato i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica – Vincolo Idrogeologico;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna;
- ASUR n. 1 - Pesaro;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche
- Corpo Forestale dello Stato
- Comune di Colbordolo
- ARPAM

Con nota prot. n. 10866 del 17/09/08, recante timbro di posta in arrivo del 19/09/08 e acquisita agli atti con prot. n. 62529 del 19/09/08, il Comune di Montelabbate ha trasmesso la documentazione richiesta da questa Amministrazione.

In data 01/10/08, con nota prot. n. 63169 del 23/09/2008, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti competenti sopra elencati il rapporto preliminare per l'acquisizione dei pareri, di cui dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

In base a quanto specificato nel paragrafo 1.3, punto 6, delle "linee guida regionali per la vas", approvate con D.G.R.M. n.1400 del 20/10/08, che si cita integralmente " *L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche (ARPAM) non è considerato soggetto competente in materia ambientale, ma può essere coinvolta nelle procedure di VAS nel caso in cui l'autorità competente ravvisi la necessità o l'opportunità di un contributo tecnico – scientifico specifico. Il supporto tecnico scientifico potrà essere richiesto in seguito all'individuazione, da parte degli uffici preposti delle autorità competenti, di particolari criticità in relazione ad una o più matrici ambientali.*", l'autorità competente, contestualmente alla trasmissione del rapporto preliminare agli SCA, ha invitato il Servizio 4.3 di questa Amministrazione Provinciale a valutare la necessità o l'opportunità di coinvolgere l'ARPAM al fine di ricevere un supporto tecnico-scientifico in merito alla verifica in oggetto.

### **2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)**

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., sono stati acquisiti i pareri di seguito riportati:

- **(All.1) - Il Servizio 4.3 Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna della Provincia di Pesaro – Urbino** con nota rif. prot. 63169/08 del 14/10/2008, acquisita agli atti con prot. 67889 del 16/10/2008, ha espresso il seguente parere:

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

“Considerato che le competenze specifiche del Servizio 4.3 in materia ambientale, sono riconducibili esclusivamente agli aspetti inerenti:

Inquinamento atmosferico, Emissioni in atmosfera  
Tutela e gestione degli scarichi idrici di competenza provinciale  
Gestione rifiuti

Si ritiene che, relativamente alla tipologia di impianto in oggetto e alle correlate influenze sulle matrici ambientali interessate dall'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (legno e segatura), la tutela delle stesse sia garantita attraverso la verifica dell'avvenuto rispetto della normativa vigente e cioè tramite l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni di settore: alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e alla gestione rifiuti (D.lvo 152/06 e s.m.i.).

E' competenza dello scrivente, come da prassi consolidata e regolamentata, avviare e portare a termine i relativi procedimenti di cui sopra, presentati dalla Ditta richiedente, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ARPAM, secondo le funzioni attribuite all'Ente medesimo dall'art. 5 della Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60.

Si rimanda pertanto al parere espresso dagli altri Soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nel presente procedimento, la Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante in oggetto.

Nel caso in cui l'esito sia positivo, si rimette al Responsabile del Procedimento la valutazione dell'eventualità di coinvolgere l'ARPAM, al fine di acquisirne il supporto tecnico-scientifico necessario per un adeguato approfondimento delle problematiche che hanno comportato la necessità dell'attivazione del procedimento di VAS.”;

- **(All.2) - Il Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica – Vincolo Idrogeologico della Provincia di Pesaro – Urbino** con nota prot. 67877 del 16/10/2008, acquisita agli atti con prot. 67877 del 16/10/2008, ha espresso il seguente parere:

“In relazione alla Verifica di cui all'oggetto e sulla base degli elaborati presenti nel fascicolo, si rileva quanto segue:

1) L'area di intervento non ricade all'interno della perimetrazione del Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 (l'intero Comune di Montelabbate ne è escluso), né in un'area boscata Vincolata idrogeologicamente ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”(documentazione fotografica Tav. A4) e pertanto l'intervento non necessita del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.

2) Per quanto attiene alle competenze in materia di Demanio Idrico riconducibili all'art. 31 (Concessioni di aree demaniali) della L.R. 09/06/2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del Demanio Idrico”, dall'esame della Tav. A4, si rileva che l'area di intervento confina con un fosso demaniale fiancheggiato da una strada sterrata, il quale presenta nello stato di fatto un andamento diverso rispetto a quello riportato sul catastale. In relazione a ciò una porzione della strada sterrata occupa parte dell'area demaniale costituita dal vecchio percorso del fosso. Inoltre, anche se la tavola non è completa, parrebbe che anche in sede di realizzazione della viabilità di accesso la nuova strada andrà ad interferire con il fosso (sia quello esistente che quello riportato in mappa). In relazione a ciò, fermo restando che dovrà essere presentata una tavola maggiormente esaustiva riguardo la viabilità di accesso all'area di intervento,

2.1) Qualora la strada sterrata non ricada nell'ambito della proprietà della ditta richiedente, dovrà essere innanzitutto regolarizzata mediante richiesta di specifica concessione demaniale relativa all'occupazione di una porzione di demanio idrico con la predetta strada che, dagli elaborati di progetto, è quantificabile in mq 52 circa.

2.2) Qualora nel contesto della realizzazione della viabilità di accesso sia necessario occupare anche una porzione del fosso demaniale riportato in mappa posta più a valle (oltrechè l'attraversamento del fosso esistente di fatto, che dovrà essere comunque autorizzato dal Servizio 4.4 ai sensi del R.D. 523/1904), fermo restando che la ditta potrà presentare all'Agenzia del Demanio una specifica richiesta di sdemanializzazione della predetta area, dovrà essere parallelamente presentata al servizio 4.2 un'ulteriore istanza di concessione demaniale per la predetta occupazione.”;

- **(All. 3) - Il Comune di Colbordolo**, con nota prot. 7147 del 23/10/2008, recante timbro di posta in arrivo del 03/11/2008 e acquisita agli atti con prot. 71667 del 31/10/2008, ha espresso il seguente parere:

“Visionato il rapporto ambientale preliminare, trasmesso con nota prot. 63169 del 23.09.2008 prot. 63169 , pervenuto al Comune di Colbordolo il 2.10.2008 ( reg. al prot. 6401), inerente la “proposta di variante allo strumento urbanistico comunale per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (legno e segatura) in zona Case Montale – Loc. Ripe in comune di Montelabbate”, si rappresenta quanto segue:

- l'accesso all'area dell'impianto in progetto è previsto dal territorio del Comune di Colbordolo, come risulta al punto 2.2.2. del rapporto ambientale. In particolare, per raggiungere l'impianto in oggetto i mezzi (bilici e autocarri) devono transitare in un tratto di strada comunale denominata Via Serra di Genga, con l'attraversamento del Ponte sul Torrente Apsa, ed in parte in un tratto di percorso privato. Pertanto, si ritiene che sia necessario una valutazione dell'impatto sull'accessibilità dei mezzi che dalla S.P. n. 423 si immettono sulla strada comunale predetta richiedendo, eventualmente, apposito parere all'Ufficio Viabilità

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

della Provincia di Pesaro ed Urbino. Inoltre, si ritiene che sia necessario verificare la transitabilità del percorso sopra descritto (dall'innesto con la Strada Provinciale n. 423 al confine con il Comune di Montelabbate), con particolare riferimento alla capacità portante del ponte e della vita utile della strada rispetto al transito dei mezzi. Si segnala, peraltro, che una parte del percorso obbligatorio dei mezzi nel territorio di questo Ente per raggiungere l'impianto costeggia il corso del torrente Apsa (probabilmente per alcuni tratti anche in area demaniale); l'area inoltre risulta ricadere negli ambiti di tutela Integrale del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. e in ambito di tutela paesaggistica, quale area fluviali, ( art. 142 , comma 1 , lett. c) del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004). Ad ogni buon fine, si suggerisce di effettuare una valutazione più approfondita sugli impatti suolo/ aria/ atmosfera/ rumore del tratto in oggetto.”;

- **(All. 4) - L'Asur – zona territoriale n. 1 di Pesaro**, con nota prot. n. 22281 del 27/10/08, recante timbro di posta in arrivo del 04/11/2008 e acquisita agli atti con prot. 73157 del 07/11/2008, ha espresso il seguente parere:

“... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non può esprimere un giusto parere in quanto il rapporto non fornisce sufficienti indicazioni in merito:

- alla tipologia di coltivazione agricola circostante l'area del nuovo impianto
- alla distanza dalla pubblica fognatura
- alla fascia verde destinata alla piantumazione di una barriera arborea ed arbustive frangivento al fine di mitigare possibili fonti inquinanti (come peraltro indicato a pag. 37 del Rapporto ambientale)
- allo studio dei venti dominanti

**Si sottolinea comunque la necessità di realizzare una struttura “chiusa” ove depositare il materiale polverulento.**

Resta inteso che rimangono validi eventuali pareri precedentemente rilasciati da questo Servizio al Comune di Montelabbate.”

- **(All. 5) - Il Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro – Urbino** con nota prot. 82353 del 17/12/2008, ha espresso il seguente parere:

“ Si fa riferimento alla nota n. 63169 del 23.09.2008 con la quale codesto Servizio 4.1. ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Si premette che la ditta Sampogna Leonardo & C. snc, che attualmente svolge la propria attività nel Comune di Colbordolo (PU), intende delocalizzare l'impianto nel Comune di Montelabbate in zona Case Montale, in terreno agricolo di proprietà. Tale ambito, posto a circa 150 metri di distanza dall'attuale impianto, è descritto al Foglio 19, mappale 21 del Catasto Terreni ed è definito dal vigente PRG “Area ad uso agricolo E”.

L'attività svolta è il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, che consiste nella messa in riserva (R13) degli scarti di legno e della segatura provenienti da attività produttive e nella successiva attività di trattamento (R3) con l'ausilio di n. 2 impianti di macinazione.

L'impianto verrà ubicato in una porzione centrale del mappale 21 che, secondo quanto asserito nel Rapporto Preliminare, risulterebbe esente da vincoli ambientali.

Il Rapporto Preliminare descrive il progetto e definisce le componenti e i fattori ambientali che potrebbero interagire a seguito della sua realizzazione. Vengono, nel merito, esaminati: suolo e sottosuolo, sismicità, atmosfera (aria e clima), acqua e paesaggio. Per ciascuno di essi vengono descritti, in forma analitica, tre aspetti: stato della componente, fattori di impatto esercitati sulla componente, risposte in atto per il controllo e la tutela della componente.

Vengono poi esaminati i fattori di interferenza (rumore, traffico, rischi, radiazioni e vibrazioni) e riportati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri.

Sono infine descritti gli effetti del progetto sulle diverse componenti ambientali (atmosfera e clima, acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, paesaggio, patrimonio, storico-architettonico e archeologico) e le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente. Infine sono definite le misure previste per il monitoraggio e il controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto.

Considerato che, in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato, da parte dell'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di consultazione preliminare al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza.

Considerato che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Servizio sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale (comprese le aree di pertinenza idraulica) e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., trasmesso dall'Autorità Competente con nota prot. 63169 del 23.09.2008,

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

si formulano le seguenti osservazioni, elencando la documentazione integrativa ritenuta necessaria per l'istruttoria di competenza.

Dagli elaborati prodotti risulta che l'area oggetto di variante ricade all'interno di un pianoro che si raccorda con pendenze lievi in direzione Ovest al fosso demaniale, affluente in destra idrografica del torrente Apsa. Il versante che si sviluppa immediatamente a Nord dell'area, caratterizzato da pendenze maggiori, è censito dal PAI regionale come area in dissesto (codice F-02-0312), avente un livello di rischio R1 ed un livello di pericolosità P2.

Il sito appare inoltre prossimo, se non direttamente interessato, alla fascia di territorio esondabile del torrente Apsa, perimetrata dal PAI regionale.

Considerato quanto sopra argomentato, si rileva anzitutto l'esigenza di localizzare puntualmente il perimetro dell'area oggetto di variante sulle cartografie del vigente strumento urbanistico (P.R.G.). Occorre inoltre trasporre tale area anche sulla base catastale, così come sulla cartografia dei vincoli paesistico-ambientali e sulla cartografia del PAI Regionale, evidenziando le possibili interferenze con le fasce di territorio inondabili e con le aree di versante in dissesto.

E' inoltre necessario produrre la seguente ulteriore documentazione integrativa:

2) Dal punto di vista geologico e geomorfologico:

- produrre un supplemento di indagini geologiche e geotecniche finalizzate alla caratterizzazione dei terreni interessati dalla variante dal punto di vista litostratigrafico, fisico e meccanico, attraverso una adeguata campagna geognostica estesa alle aree di pendio;
- produrre comparativi dei profili attuali e di progetto più significativi, debitamente quotati in scala 1:200, riportando le distanze, le quote e le pendenze ed evidenziando gli sterri e i riporti previsti;
- condurre verifiche di stabilità sui profili di progetto maggiormente significativi, alla luce delle risultanze delle indagini geologiche e geotecniche;
- descrivere e illustrare graficamente le opere e gli interventi necessari per la sistemazione complessiva dell'area di versante, anche in riferimento alla tipologia di essenze vegetali che eventualmente saranno impiegate nel consolidamento;
- produrre un elaborato grafico indicante lo schema di regimazione delle acque superficiali per la porzione di versante posta a monte dell'area di intervento, fino al recapito finale.

3) In merito al fosso demaniale posto a Sud, Sud-Ovest dell'impianto occorre:

- fornire chiarimenti al fatto che il tracciato del settore idraulico rappresentato negli elaborati prodotti non corrisponde planimetricamente con la proprietà demaniale individuata nella mappa catastale;
- trasporre il rilievo puntuale del settore idraulico interessato (sponda, alveo e sponda opposta) su base catastale, fino a ricomprendere l'area d'intervento;
- produrre un elaborato quotato che dimostri il rispetto delle distanze dal ciglio di sponda ovvero della proprietà demaniale fissate dal R.D. 523/1904. Si ricorda al riguardo che tale norma, all'art. 96 lettera f), vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno ... a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi". Si fa inoltre presente che l'area demaniale individuata in planimetria catastale e l'area dell'attuale pertinenza del corso d'acqua, non potranno essere ricomprese all'interno dell'area d'intervento;

al fine di verificare l'idoneità del settore idraulico allo smaltimento delle portate previste, considerato l'apporto idrico in progetto, andranno prodotti i seguenti elaborati:

- a) verifica idraulica, che comprenda un tratto significativo del corso d'acqua a monte e a valle dell'intervento, condotta a moto permanente considerando portate con tempi di ritorno di 50 e 200 anni;
  - b) elaborato in scala adeguata che illustri il profilo del corso d'acqua utilizzato nella suddetta verifica con indicazioni delle sezioni idrauliche rilevate (stato attuale - stato di progetto), estese all'area d'intervento, evidenziando il livello di massima piena con i vari tempi di ritorno;
  - c) planimetria a scala adeguata con individuazione, sia allo stato attuale che di progetto, delle eventuali aree esondabili determinate con la verifica idraulica.
- il progetto esecutivo dell'opera prevista per l'attraversamento del corso d'acqua, comprensivo dello studio idraulico, dovrà essere oggetto di autorizzazione idraulica da parte dello scrivente Servizio ai sensi del R.D. 523/1904. Si fa presente che tale opera di attraversamento non dovrà comunque costituire ostacolo al deflusso delle acque, evitando strutture in alveo. Si ricorda inoltre che l'opera di attraversamento del fosso dovrà essere soggetta anche agli adempimenti di cui alla L.R. 5/2006 in merito al pagamento del canone di occupazione del Demanio Idrico. Si fa infine presente che lo scrivente Servizio, sotto altro aspetto, non ritiene del tutto condivisibile la realizzazione di detto attraversamento, tenuto conto che l'accesso all'area appare agevolmente consentito dall'attuale viabilità collegata alla S.S. Urbinate n. 423;
  - per quanto riguarda l'aspetto botanico-vegetazionale legato all'ambiente fluviale, è necessario, per un tratto sufficientemente esteso a monte e a valle dell'attraversamento, rappresentare graficamente e descrivere il popolamento arboreo/arbustivo radicante sul fosso, allegando anche un congruo numero di riprese

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

fotografiche da punti diversi. Andranno inoltre quantificati gli esemplari arborei (numero e specie) che saranno eventualmente abbattuti in conseguenza della realizzazione dell'opera di attraversamento, specificando l'eventuale presenza di specie protette di cui alla L.R. 6/2005.

- 4) *Poiché, come emerge dal rapporto preliminare, l'intervento si identifica come delocalizzazione di un impianto preesistente posto in area limitrofa, si ritiene rilevante, ai fini delle procedure di VAS, avere informazioni circa il progetto di ripristino delle caratteristiche ambientali dell'area preesistente all'impianto.*”;

Non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
- Corpo Forestale dello Stato;
- ARPAM.

### 3. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO E VALUTAZIONE TECNICA

La ditta SAMPOGNA LEONARDO & C. S.n.c., che attualmente esercita la propria attività nel Comune di Colbordolo, intende delocalizzare l'impianto nel Comune di Montelabbate, in terreno agricolo di proprietà, identificato al Catasto Terreni al Foglio n. 19, mappale 21.

L'area oggetto di variante si trova a confine con il Comune di Colbordolo, in prossimità del torrente Apsa. Il perimetro occidentale dell'ambito di intervento è delimitato da un fosso demaniale, affluente in destra idrografica del torrente Apsa.

L'attività dell'impianto riguarda il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (legno e segatura) consistente nella messa in riserva (R13) degli scarti di legno e della segatura provenienti da attività produttive e successivo trattamento (R3) mediante l'ausilio di n. 2 impianti di macinazione.

L'attività dell'impianto è riassumibile nelle seguenti fasi:

*FASE 1 – Ingresso rifiuti (R13) e collocazione:*

I rifiuti solidi non pericolosi, recuperabili, rappresentati esclusivamente da scarti di legno, provenienti da attività di lavorazioni industriali, artigianali, edilizie e da raccolta differenziata verranno accolti in un'area di conferimento, denominata A1, previo controllo visivo per l'accertamento della conformità dei rifiuti e verifica della certificazione e/o certificato di analisi contenente il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze pericolose e successivamente collocati, in specifiche aree di deposito, specifiche per ogni tipologia merceologica, ovvero, in area A2 per i rifiuti solidi non polverulenti (legno di grande pezzatura) e in area A3 per i rifiuti solidi polverulenti (segatura e trucioli).

*FASE 2 – Eventuale selezione:*

I rifiuti che giungeranno nel centro saranno già selezionati all'origine, ovvero dal produttore.

Qualora nella fase di scarico emergessero materiali estranei dovuti per lo più ad imballaggi in carta, plastica, metallo, questi verranno rimossi manualmente in maniera da rendere merceologicamente omogenei i depositi e posizionati in appositi containers, collocati in area A4, per essere destinati e avviati ad altri centri di recupero e/o smaltimento.

*FASE 3 – Trattamento di recupero (R3)*

I rifiuti destinati al recupero derivano da attività di lavorazione del legno, attività edili, agricole, di servizio e da raccolta differenziata e sono costituiti principalmente da imballaggi e da scarti della lavorazione del legno di diversa pezzatura. In linea con le norme tecniche generali, per il recupero dei rifiuti non pericolosi, i rifiuti in legno polverulenti, saranno raffinati mediante specifico “raffinatore a martelli MG 180”, mentre i rifiuti in legno non polverulenti, saranno “cippati” e pertanto, sminuzzati mediante specifico “tritatore mobile a martelli AK 230 PROFI”.

Tale attività di trattamento R3 sarà svolta in area A6.

*FASE 4 - Deposito materie prime:*

Le materie prime ottenute verranno immediatamente depositate in specifica area, denominata area A5, e successivamente destinate alle industrie dei pannellifici.

*FASE 5 - Allontanamento dei rifiuti selezionati e/o materie prime seconde:*

I cumuli di legno polverizzato così ottenuti verranno anch'essi accumulati nell'area A5 e poi inseriti in container per essere avviati al recupero nei pannellifici oppure il legno vergine selezionato può essere avviato al recupero energetico se conforme alle caratteristiche di qualità relative ai combustibili solidi di cui al D. Lgs. 152/2006.

Tutti i rifiuti in ingresso e le materie prime seconde in uscita dal centro verranno stoccate su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato, in cumuli, con altezza massima pari a 3 metri.

Sarà inoltre presente un'area per lo svolgimento delle operazioni di pesa, eseguita in ingresso ed in uscita dei rifiuti dal centro.

Riassumendo le aree del centro saranno così suddivise:

- AREA A1 – area conferimento rifiuti;
- AREA A2 – area deposito rifiuti solidi non polverulenti;

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

AREA A3 – area deposito rifiuti solidi polverulenti;  
AREA A4 – area deposito rifiuti derivanti da selezione;  
AREA A5 – area deposito rifiuti selezionati e/o materie prime seconde;  
AREA A6 – impianti di macinazione.

La capacità massima potenziale di trattamento dell'impianto è stimata inferiore alle 100 t/giorno ovvero risulta pari a 26.000 t/anno di rifiuti trasformati in materia prima, pertanto il progetto non rientra tra quelli soggetti a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'allegata B2, punto 5), lettera p-ter).

Per la realizzazione del progetto si prevedono interventi di sbancamento del terreno per la realizzazione del piazzale, con conseguente alterazione delle caratteristiche morfologiche dell'area in esame. Come si può notare dalle sezioni di progetto verranno realizzati dei muri di contenimento aventi altezze variabili da 2 a 3 metri.

Tutti i rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e le materie prime secondarie in uscita dal centro verranno stoccate su pavimentazione impermeabilizzata in cls armato, in cumuli, con altezza massima pari a 3 metri.

Sarà inoltre presente un area per lo svolgimento delle operazioni di pesa, eseguita in ingresso ed in uscita dei rifiuti dal centro.

#### 4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare illustra il progetto e le caratteristiche ambientali dell'area interessata dall'intervento. Sono stati analizzati nello specifico i seguenti fattori ambientali, considerati pertinenti alla realizzazione dell'impianto: suolo e sottosuolo, sismicità, atmosfera (aria e clima), acqua e paesaggio. Per ogni componente ambientale è descritto lo stato della componente stessa, i fattori di impatto esercitati sulla componente e le relative azioni di mitigazione degli impatti per la tutela della componente.

Vengono, inoltre, individuati e analizzati i fattori di interferenza (rumore, traffico, rischi, radiazioni e vibrazioni) correlati alla realizzazione dell'impianto.

Per ultimo si descrivono le misure previste per il monitoraggio e il controllo degli effetti ambientali significativi.

Nell'affrontare una valutazione ambientale va innanzi tutto evidenziato che il rapporto preliminare e gli elaborati allegati allo stesso non sono sufficientemente esaustivi per verificare le interferenze con gli ambiti di tutela e i vincoli presenti nell'area in esame.

Nel rapporto preliminare, infatti, in prima analisi si dice che:

- l'area ricade in parte in ambito di tutela integrale di PPAR di derivazione geomorfologia-Corsi d'acqua – di cui all'art. 4.3.1.1 delle NTA del PRG comunale;
- L'area ricade in parte in ambito di tutela integrale di PPAR di derivazione botanico-vegetazionale – aree boschive di elevato valore – di cui all'art. 4.3.2 delle NTA del PRG comunale;
- L'area ricade in parte in ambito di tutela orientata di PPAR di derivazione geomorfologia-aree potenzialmente instabili – di cui all'art. 4.4.1.2 delle NTA del PRG comunale;
- L'area ricade in parte in ambito di vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs 42/2004 s.m.i.;
- L'area ricade in parte in ambito di tutela speciale di PPAR – Versanti di cui all'art. 4.6.1 delle NTA del PRG comunale;

Successivamente, nello stesso rapporto preliminare si dichiara che, in base ad un'analisi più dettagliata, la porzione di terreno presenta le seguenti caratteristiche:

- ricade in fascia PA (pedeappenninica);
- non ricade in aree "GA", "GB", "GC" (PPAR art. 6-9);
- non ricade in aree ad emergenza geologica (PPAR art. 28);
- non rientra nei vincoli imposti dalle Leggi 431/1985 e 1497/1939 (PPAR art. 29); l'area ove verrà ubicato il centro sarà posta a più di 150 metri in linea d'aria dal Fiume Apsa e a circa 50 m dal fosso confinante;
- non rientra nella fascia di rispetto dei crinali (PPAR art. 30): l'area in oggetto non presenta acclività superiore al 30%;
- non ricade in zona costiera, zona montuosa e forestale, zona a forte densità demografica; l'area è posta ad una distanza superiore a 2000 m dalla costa (PPAR art 32);
- non ricade in aree ad emergenza botanico-vegetazionale ("BA", "BB", "BC") floristiche, boscate, pascoli, zone umide (PPAR art. 33, 34, 35, 36); l'area da tempo non è più area boschiva ad elevato valore, ma area agricola;
- ricade in ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico aree "V" (PPAR art. 23);
- solo in parte ricade in aree di rilevanza dei valori paesaggistici e ambientali, paesaggio agrario di interesse storico, in aree di alta percettività visiva (PPAR art. 38, 43);
- non ricade in aree di rilevanza di centri e nuclei storici, edifici e manufatti extraurbani (PPAR art. 39, 40);
- non ricade in luoghi archeologici di memoria storica (PPAR art. 42);
- non ricade in parchi e/o riserve naturali (PPAR art. 53, 54, 55);
- L'area è posta a distanza superiore da quella prevista per norma, sia per le vie di comunicazione e aeroporti, sia per centri turistici e sportivi;
- L'area è posta a distanze superiori ai 200 m rispetto a punti di captazione DPR 236/88;



## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

- L'area non è soggetta a colture specializzate e di pregio;
- L'area è fuori dai vincoli previsti del PAI.

In riferimento a quanto sopra trascritto, si fa rilevare che gli elaborati allegati al rapporto preliminare non descrivono in modo chiaro quanto evidenziato, ovvero non definiscono in modo puntuale quali parti dell'intervento sono soggette ai vincoli elencati. Al fine di escludere ogni eventuale interferenza con ambiti tutelati è necessario sovrapporre il progetto e il perimetro dell'area oggetto di variante con la cartografia del PRG vigente adeguato al PPAR e ai vincoli sovraordinati.

In generale gli elaborati presentati risultano carenti e poco chiari in merito ai seguenti aspetti:

- non è chiara la viabilità di accesso all'impianto. Infatti, come si può notare dalla Tavola A2 è rappresentato un ponte di attraversamento del fosso senza alcuna indicazione della viabilità di collegamento. Nell'unica sezione, peraltro in scala troppo ridotta, sembrerebbe che il ponte debba essere realizzato tramite l'intubamento del fosso. Oltre alle osservazioni rilevate dal Servizio 4.4 nel parere sopra riportato, tale opera potrebbe essere soggetta anche alla verifica di VIA, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/04 s.m.i., qualora, visto il progetto e le caratteristiche del fosso in questione, si evinca che lo stesso rientri tra le opere di cui al punto 5, lettera i) dell'allegato B2 della stessa legge regionale;
- non è stata opportunamente motivata l'incongruenza esistente tra la pianta catastale e lo stato di fatto rilevato, e chiarita la posizione del confine comunale, presentandosi la possibilità che parte dell'area di intervento ricada in comune di Colbordolo.
- come già evidenziato nel parere del servizio 4.4 sopra riportato, visto che l'intervento è identificato come delocalizzazione di quello già esistente, ubicato nella vicina area del Comune di Colbordolo, non sono state fornite indicazioni circa il piano di recupero relativo al ripristino delle caratteristiche ambientali dell'area preesistenti all'impianto, nonché di quello da attuare al momento della cessazione o del trasferimento dell'attività in oggetto;
- in merito alla tipologia di impianto e alla capacità di trattamento dell'impianto, si ricorda che il limite di 100 t/g non dovrà mai essere superato. Qualsiasi incremento dei quantitativi trattati comporterà automaticamente l'assoggettamento del progetto a Verifica di VIA, in base a quanto previsto dall'art. 6 della L. R. 7/04 s.m.i.;

Per ultimo si fa rilevare che la richiesta dell'Asur, espressa nel parere sopra riportato, in merito alla richiesta di prevedere lo stoccaggio dei materiali polverulenti in capannoni chiusi, potrebbe determinare una modifica sostanziale del progetto.

### 5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri espressi dagli SCA interpellati, riportati al precedente paragrafo 2, questo ufficio ritiene che il rapporto preliminare, redatto dalla Ditta proponente, non fornisce elementi sufficienti in grado di escludere possibili effetti significativi derivanti dalla attuazione dell'intervento, pertanto, secondo il principio di precauzione, di cui al paragrafo 2.2. comma 2. delle linee guida regionali per la VAS approvate con D.G.R. 1400/08, si propone di assoggettare lo stesso intervento alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- dovrà essere redatto un elaborato con la sovrapposizione del progetto e del perimetro dell'area oggetto di variante con la cartografia del PRG vigente adeguato al PPAR e ai vincoli sovraordinati;
- dovrà essere descritta puntualmente la viabilità di collegamento e di accesso all'impianto, nonché le caratteristiche del ponte previsto per l'attraversamento del fosso;
- dovrà essere opportunamente motivata l'incongruenza esistente tra la pianta catastale e lo stato di fatto rilevato, e chiarita la posizione del confine comunale, presentandosi la possibilità che parte dell'area di intervento ricada in comune di Colbordolo.
- considerato che l'intervento è identificato come delocalizzazione di quello già esistente, ubicato nella vicina area del Comune di Colbordolo, dovranno essere fornite indicazioni circa il piano di recupero relativo al ripristino delle caratteristiche ambientali dell'area preesistenti all'impianto, nonché di quello da attuare al momento della cessazione o del trasferimento dell'attività in oggetto;
- in merito alla tipologia di impianto e alla capacità di trattamento dell'impianto, si ricorda che il limite di 100 t/g non dovrà mai essere superato. Qualsiasi incremento dei quantitativi trattati comporterà automaticamente l'assoggettamento del progetto a Verifica di VIA, in base a quanto previsto dall'art. 6 della L. R. 7/04 s.m.i.;

I contributi espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2, dovranno essere recepiti nella redazione rapporto ambientale quali contributi che definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello stesso.

La fase di consultazione preliminare (scoping), di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i., pertanto, si può ritenere già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità, dove si è definito il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

## **Determinazione n. 4228 del 23/12/2008**

Il Comune di Montelabbate, in qualità di autorità procedente, dovrà attivare la fase di consultazione, in base a quanto previsto all'art. 14 del D.Lgs 152/06 s.m.i.”

**Visto** l'art. 19 della L.r. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U. Enti locali approvato con D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 6 della L. 241/90;

### **D E T E R M I N A**

**I) Che la variante al PRG vigente del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 s.m.i., in zona Case Montale, Loc. Ripe, in base a quanto emerso nell'ambito della verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06 s.m.i, sia assoggettata a VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del citato Decreto con le seguenti precisazioni e prescrizioni:**

- dovrà essere redatto un elaborato con la sovrapposizione del progetto e del perimetro dell'area oggetto di variante con la cartografia del PRG vigente adeguato al PPAR e ai vincoli sovraordinati;
- dovrà essere descritta puntualmente la viabilità di collegamento e di accesso all'impianto, nonché le caratteristiche del ponte previsto per l'attraversamento del fosso;
- dovrà essere opportunamente motivata l'incongruenza esistente tra la pianta catastale e lo stato di fatto rilevato, e chiarita la posizione del confine comunale, presentandosi la possibilità che parte dell'area di intervento ricada in comune di Colbordolo.
- considerato che l'intervento è identificato come delocalizzazione di quello già esistente, ubicato nella vicina area del Comune di Colbordolo, dovranno essere fornite indicazioni circa il piano di recupero relativo al ripristino delle caratteristiche ambientali dell'area preesistenti all'impianto, nonché di quello da attuare al momento della cessazione o del trasferimento dell'attività in oggetto;
- in merito alla tipologia di impianto e alla capacità di trattamento dell'impianto, si ricorda che il limite di 100 t/g non dovrà mai essere superato. Qualsiasi incremento dei quantitativi trattati comporterà automaticamente l'assoggettamento del progetto a Verifica di VIA, in base a quanto previsto dall'art. 6 della L. R. 7/04 s.m.i.;

## Determinazione n. 4228 del 23/12/2008

- II) Di dare atto che la fase di consultazione preliminare (scoping), di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06s.m.i., si è già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità e, pertanto, tutti i pareri espressi dagli SCA, che si uniscono quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (**allegati 1 – 2 – 3 – 4 - 5** riportati nel parere rif. prot.42812/08 citato in narrativa) nonché le osservazioni espresse dall'autorità competente sopra riportate, dovranno essere recepite nella redazione rapporto ambientale quali contributi che definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello stesso.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montelabbate, invitando l'Amministrazione Comunale a pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i..
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico;
  - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica – Vincolo Idrogeologico;
  - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna;
  - ASUR n. 1 - Pesaro;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Comune di Colbordolo
  - ARPAM
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce altri pareri o autorizzazioni richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso

**Determinazione n. 4228 del 23/12/2008**

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up  
1421VAS\08vas\0801Mp0204

Dirigente Servizio 4.1  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO

---